

Doc. I, n. 38.

Domanda di autorizzazione a  
procedere in giudizio contro il  
Deputato Spano.

Rel. on. F. Giovanni

Camera dei deputati

Archivio storico

V. lettera di  
transmissione n. 74

giacchè etc. J

Camera dei deputati

46  
Archivio storico

(P. C. C. C.)

**ASSEMBLEA COSTITUENTE** Doc. I  
N. 38

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO IL DEPUTATO

**SPANO**

PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 595, COMMA 3º, IN RELAZIONE ALL'ART. 57, N. 1, DEL CODICE PENALE  
(DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

Annunziata il 3 ottobre 1947

*Al Presidente dell'Assemblea Costituente*  
Roma

Roma, 30 settembre 1947.

Ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, trasmetto, per le deliberazioni di codesta onorevole Assemblea, l'unito fascicolo processuale relativo al deputato Velio Spano, unitamente alla domanda di autorizzazione a procedere per il delitto di cui all'articolo 595, capoverso secondo, in relazione all'articolo 57, n. 1, del Codice penale, avanzata nei confronti del medesimo, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

*Il Ministro*  
GRASSI.

*Al Ministro di grazia e giustizia*  
Roma

Roma, 22 agosto 1947.

Il 5 novembre 1944 il signor Spagnoli Francesco, domiciliato in Nerola, ha sporto querela contro l'onorevole Velio Spano — direttore responsabile del quotidiano *L'Unità* — per avere consentita — sul n. 124 nuova serie del 28 ottobre 1944 del medesimo — la pubblicazione di un articolo diffamatorio dal titolo: « Nelle provincie italiane — Il sindaco di Nerola ».

Rimetto a codesto onorevole Ministero gli atti per la prescritta autorizzazione a procedere — in ordine al reato di cui all'articolo 595, capoverso secondo, in relazione all'articolo 57, n. 1, del Codice penale — contro l'onorevole Velio Spano da parte dell'Assemblea Costituente di cui egli attualmente è membro.

*Il Procuratore della Repubblica*  
LUTRI.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE Doc. I N. 38-A

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Di Giovanni, *presidente e relatore*; Clerici, *vicepresidente*; Marinaro, *segretario*; Cacchri, Cannizzo, Ciampitti, Fietta, Fusco, La Rocca, Mastino Pietro, Paolucci, Preziosi, Scalfaro, Sicignano, Varvaro

SULLA

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### SPANO

PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 595, COMMA 3º, IN RELAZIONE ALL'ART. 57, N. 1, DEL CODICE PENALE  
(DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

*Annunciata il 3 ottobre 1947*

*Seduta del 31 gennaio 1948*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Come in casi analoghi la Commissione ha dovuto rilevare, la responsabilità ascritta all'onorevole Spano deriverebbe dalla sua qualità di direttore responsabile del giornale *L'Unità*, per avere consentito la pubblicazione dell'articolo che il querelante Spagnoli ritiene diffamatorio e pertanto si tratterebbe della responsabilità indiretta ed oggettiva derivante dalla disposizione dell'articolo 57 del Codice penale che la Commissione dubita possa ancora sopravvivere nell'attuale clima democratico e con una diversa concezione della responsabilità penale.

Senza pertanto entrare nel merito e nella valutazione degli elementi necessari a costituire il reato di diffamazione per mezzo della stampa (elementi che nella specie potrebbero anche contestarsi) non sembra possa concedersi la chiesta autorizzazione, anche per il movente strettamente politico che incide nel caso contestato.

Per questi motivi la Commissione ad unanimità propone all'Assemblea di negare la chiesta autorizzazione.

DI GIOVANNI, *Relatore.*

Roma, 30 Settembre 1947 5

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI  
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

All'On.le Sig. PRESIDENTE  
dell'Assemblea Costituente

Ufficio I° A.P.

Prot. N. 137bis/18/2416

**Doc. I, n. 38**

R O M A

Dir. Sez. 1°

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a procedere  
contro l'On.le Velio SPANO, Deputato all'Assemblea  
Costituente.-

*per il reato*

*annunziato il  
3 ottobre 1947*

All. UN fasc. process. e UNA nota

Ai sensi dell'art. 81 D.L.L. 10.3.1946,  
n. 74, trasmetto, per le deliberazioni di  
codesto On.le Assemblea, l'unito fascicolo  
processuale relativo al Deputato *Velio Spano*  
unitamente alla domanda di autorizzazione a  
procedere per il delitto di cui all'art. 595  
cap. 2° in relazione all'art. 57 n. 1 C.P.,  
avanzata nei confronti del medesimo, a norma  
dell'art. 15 C.P.P., dal Procuratore della  
Repubblica presso il Tribunale di Roma.-

IL M I N I S T R O

*G. Rossi*

6  
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

N. 38049.44 di R.G. Roma il 22 agosto 1947

Risposte e note del N. Alleg.

STAMPERIA REALE DI ROMA

Oggetto: richiesta di autorizzazione a procedere contro  
l'On. Velio Spano, Deputato all'Assemblea Costituente.

Al l'On.le Ministero di

Grazia e Giustizia

ROMA

Il 5.XI.1944 il signor Spagnoli Francesco domiciliato in Perola, ha sporto querela contro l'ON;le Velio Spano - Direttore Responsabile del quotidiano "L'Unità" per avere consentita sul N.124 nuova serie del 28.X.1944 del medesimo - la pubblicazione di un articolo diffamatorio dal titolo: "Nelle Provincie Italiane - Il Sindaco di Perola".

Invio a codesto On.le Ministero gli atti per la prescritta autorizzazione a procedere - in ordine al reato di cui all'art.595 cpv.2° in relazione all'art.47 "I C.P.-contro l'On.Velio Spano da parte dell'Assemblea Costituente di cui egli attualmente è membro.-

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Lectric) W. U. M. G.

Relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro  
l'Onorevole SPANO Velio (Doc. I, n. 38) **A**

*Letta il 31 gennaio 1948*

Come in casi analoghi la Commissione ha dovuto rilevare la responsabilità ascritta all'Onorevole Spano deriverebbe dalla sua qualità di Direttore responsabile del giornale "Unità" per avere consentita la pubblicazione dell'articolo ~~che~~ il querelante Spagnoli ritiene diffamatorio e pertanto si tratterebbe della responsabilità indiretta ed oggettiva derivante dalla disposizione dell'art. 57 del Codice penale che la Commissione dubita possa ancora sopravvivere nell'attuale clima democratico e con una diversa concezione della responsabilità penale.

Senza pertanto entrare nel merito e nella valutazione degli elementi necessari a costituire il reato di diffamazione per mezzo della stampa (elementi che nella specie potrebbero anche contestarsi) non sembra possa concedersi la chiesta autorizzazione, anche per il movente strettamente politico che incide nel caso contestato.

Per questi motivi la Commissione ad unanimità propone all'Assemblea di negare la chiesta autorizzazione.

Roma, 30 gennaio 1948

IL RELATORE

*L. Pirra*



# ASSEMBLEA COSTITUENTE Doc. I N. 38-A

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Di Giovanni, *presidente e relatore*; Clerici, *vicepresidente*; Marinaro, *segretario*; Caccuri, Cannizzo, Ciampitti, Fietta, Fusco, La Rocca, Mastino Pietro, Paolucci, Preziosi, Scalfaro, Sicignano, Varvaro

SULLA

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### SPANO

PER IL REATO DI QUELLO ALL'ART. 505 COMMA 2° IN RELAZIONE ALL'ART. 57, N. 1, DEL CODICE PENALE  
(DEFINIZIONE A REATO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

Annunziata il 2 ottobre 1947

Seduta del 31 gennaio 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come in casi analoghi la Commissione ha dovuto rilevare la responsabilità ascritta all'onorevole Spano deriverebbe dalla sua qualità di direttore responsabile del giornale *L'Unità* per avere consentito la pubblicazione dell'articolo che il querelante Spagnoli ritiene diffamatorio e pertanto si tratterebbe della responsabilità indiretta ed oggettiva derivante dalla disposizione dell'articolo 57 del Codice penale che la Commissione dubita possa ancora sopravvivere nell'attuale clima democratico e con una diversa concezione della responsabilità penale.

Senza pertanto entrare nel merito e nella valutazione degli elementi necessari a costituire il reato di diffamazione per mezzo della stampa (elementi che nella specie potrebbero anche contestarsi) non sembra possa concedersi la richiesta autorizzazione, anche per il movente strettamente politico che incide nel caso contestato.

Per questi motivi la Commissione ad unanimità propone all'Assemblea di negare la richiesta autorizzazione.

DI GIOVANNI, *Relatore*.



# ASSEMBLEA COSTITUENTE

Doc. I  
N. 38

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### SPANO

PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 595, COMMA 3°, IN RELAZIONE ALL'ART. 57, N. 1, DEL CODICE PENALE:  
(DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

Annunciata il 3 ottobre 1947.

Al Presidente dell'Assemblea Costituente  
Roma

Roma, 20 settembre 1947.

Ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, trasmetto, per le deliberazioni di codesta onorevole Assemblea, l'unito fascicolo processuale relativo al deputato Velio Spano, unitamente alla domanda di autorizzazione a procedere per il delitto di cui all'articolo 595, capoverso secondo, in relazione all'articolo 57, n. 1, del Codice penale, avanzata nei confronti del medesimo, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il Ministro  
GRASSI.

Al Ministro di grazia e giustizia  
Roma

Roma, 22 agosto 1947.

Il signor Spagnoli Francesco, domiciliato in Nerola, ha sporto querela contro l'onorevole Velio Spano — direttore responsabile del quotidiano *L'Unità* — per avere consentita — sul n. 124 nuova serie del 28 dicembre 1944 del medesimo — la pubblicazione di un articolo diffamatorio dal titolo: « Nelle provincie italiane — Il sindaco di Nerola ».

Rimetto a codesto onorevole Ministero gli atti per la prescritta autorizzazione a procedere — in ordine al reato di cui all'articolo 595, capoverso secondo, in relazione all'articolo 57, n. 1, del Codice penale — contro l'onorevole Velio Spano da parte dell'Assemblea Costituente di cui egli attualmente è membro.

Il Procuratore della Repubblica  
LUTRI.

# ASSEMBLEA COSTITUENTE Doc. I N. 38

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### SPANO

PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 595, COMMA 3°, IN RELAZIONE ALL'ART. 57, N. 1, DEL CODICE PENALE.  
(DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

Annunciata il 3 ottobre 1947

Al Presidente dell'Assemblea Costituente

Roma

Roma, 30 settembre 1947.

Ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, trasmetto, per le deliberazioni di codesta onorevole Assemblea, l'unito fascicolo processuale relativo al deputato Velio Spano, unitamente alla domanda di autorizzazione a procedere per il delitto di cui all'articolo 595, capoverso secondo, in relazione all'articolo 57, n. 1, del Codice penale, avanzata nei confronti del medesimo, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il Ministro  
GRASSI.

Al Ministro di grazia e giustizia.

Roma

Roma, 22 agosto 1947.

Il signor Spagnoli Francesco, domiciliato in Nerola, ha sporto querela contro l'onorevole Velio Spano — direttore responsabile del quotidiano *L'Unità* — per avere consentita — sul n. 124 nuova serie del 28 dicembre 1944 del medesimo — la pubblicazione di un articolo diffamatorio dal titolo: « Nelle provincie italiane — Il sindaco di Nerola ».

Rimetto a codesto onorevole Ministero gli atti per la prescritta autorizzazione a procedere — in ordine al reato di cui all'articolo 595, capoverso secondo, in relazione all'articolo 57, n. 1, del Codice penale — contro l'onorevole Velio Spano da parte dell'Assemblea Costituente di cui egli attualmente è membro.

Il Procuratore della Repubblica  
LUTRI.